

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4974 del 01/10/2018
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SITO EX MAGAZZINO SOSAM SRL UBICATO IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA), VIA BARACCA ANGOLO VIA MATTEOTTI. COMMITTENTE: SOSAM IMMOBILIARE SRL. CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA CON CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5217 del 01/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno uno OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SITO EX MAGAZZINO SOSAM SRL UBICATO IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA), VIA BARACCA ANGOLO VIA MATTEOTTI.
COMMITTENTE: SOSAM IMMOBILIARE SRL
CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA CON CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015"* stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*" e l'art. 248, commi 2 e 3, che stabilisce che:

"2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7";

- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che *“le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati”*;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la *“Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”*;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE Sinadoc n. 2018/28208, emerge quanto segue:

- oggetto della presente determina è la certificazione degli interventi di bonifica effettuati dalla Società Sosam Immobiliare srl (CF: 01067440378) - avente sede legale in comune di Reggio Emilia (RE), via Pansa 55/l - relativi al sito denominato Ex Magazzino Sosam srl ubicato in comune di Massa Lombarda (RA), via Baracca angolo via Matteotti;
- il Progetto di Bonifica veniva approvato da questa SAC con determina n. DAMB/2016/1487 del 17/05/16. Gli interventi previsti erano:
 - ✓ asportazione di terreno per un areale di superficie di 2x2 m (4 mq), con punto centrale corrispondente all'hot spot di contaminazione rilevato nel campione SC3A, e fino alla profondità di circa 1,5÷1,8 m (per un totale pari a circa 7÷8 metri cubi di terreno da asportare).
 - ✓ prelievo di n. 5 campioni di terreno, uno per ogni parete dello scavo e uno dal fondo scavo, ai fini della determinazione analitica della concentrazione di Piombo (Pb) e della verifica del rispetto della relativa CSC di cui alla colonna B, tab. 1, allegato 5, Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi per siti ad uso *“commerciale e industriale”*;
- con nota acquisita al PGRA/2017/11267 del 18/08/17 il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL Romagna-Ravenna, comunicava che in data 12/07/17 – nell'ambito del sopralluogo effettuato da proprio personale presso l'ex stabilimento in oggetto per verificare l'ottemperanza degli interventi disposti dall'ordinanza n. 10 del 30/05/17 – risultava che le coperture in cemento amianto del fabbricato sito in Via Baracca n. 47 fossero state rimosse come ordinato dal provvedimento citato, previa consegna del piano di lavoro da parte della ditta Pasi Cesare s.r.l.s di Lugo;
- in data 27/07/17 veniva eseguito il campionamento di collaudo dell'area di scavo in contraddittorio con personale del Servizio Territoriale ARPAE e dai risultati (acquisiti con nota PGRA/2018/2274 del_19/02/18) si evinceva il rispetto non solo delle CSC di cui alla colonna B ma anche delle CSC di colonna A tabella 1 Allegato 5 Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- con note PGRA/2018/2470 del 21/02/18 e PGRA/2018/7973 del 20/06/18 questa SAC forniva al Committente un promemoria sulle modalità di conclusione del procedimento, a cui non è mai stata data risposta;
- in data 19/04/18 risultava già registrato nel conto corrente il previsto pagamento anticipato degli oneri istruttori relativi a domanda di rilascio certificazione, effettuato da parte del Committente;
- in ogni caso l'intervento di bonifica di che trattasi può ritenersi concluso dal punto di vista ambientale e, pertanto, questa SAC può procedere al rilascio della certificazione ex art. 248 c.2;
- vista la relazione tecnica predisposta dal Servizio territoriale ARPAE ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, acquisita da questa SAC con nota PGRA/2018/12709 del 28/09/18;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.07 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal *“Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna”* approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 242 c.13 e dall'art. 248 c.2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - nell'ambito di competenza della Convenzione tra Arpae e Provincia di Ravenna per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue - la SAC provvede al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita relazione tecnica predisposta da Arpae ST;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI CERTIFICARE che gli interventi effettuati dalla Società Sosam Immobiliare srl (CF: 01067440378) - avente sede legale in comune di Reggio Emilia (RE), via Pansa 55/I - relativi al sito Ex Magazzino Sosam srl ubicato in comune di Massa Lombarda (RA), via Baracca angolo via Matteotti, risultano conformi alla progettazione approvata.
2. DI DARE ATTO che l'area dell'Ex Magazzino Sosam srl a Massa Lombarda (RA) è pertanto restituibile agli usi consentiti dalle vigenti norme urbanistiche dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
3. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, si comunica che avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.